

lam decimarum præter scitum ipsius testatoris, incisum, & relevatum absque ulla clausula. Bollivano allora principalmente grandi controversie circa le decime.

561) Nel 1179 fu deciso, che le Decime si debbano pagare da quelli ancora, che abitando in qualche parrocchia vi muojono, benchè ivi non abbiano proprio domicilio. *Corn. Suppl. in S. Salvat. pag. 102.* Altresì alla pag. 33 trovasi esser lecito eleggere il proprio tumulo in altra Chiesa, *salva tamen justitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur.* Nelle Decretali di Gregorio IX, *Lib. 3, t. 41, c. 9,* Clemente papa III così parla: *Certificari voluisti quomodo illa clausula, que in privilegiis solet apponi, Salva justitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur, intelligi debeat.* E risponde, che Leone, *Quandoque tertiam partem, quandoque mediam,* ma che Urbano *Quartam fore judicavit.* Egli però vuole, che *Unaquæque provincia in suo sensu abundet.*

3. Chi riscuotesse le Decime.

562) Già abbiamo veduto distesamente (II, 289.) in mano di chi ab origine capitassero i proventi ecclesiastici. Il Vescovo era il centro ove tutto capitava, e donde tutto diramavasi. Ma questa disciplina era già quasi estinta nella Chiesa d'occidente, quando la Sede Ducale fu trasferita in Rialto. Tuttavia alcune reliquie di lei si ritrovano fino quasi al Secolo XIII in Venezia. Adriano IV, nel 1155, confermò alla Chiesa Olivolen-